

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/970 DELLA COMMISSIONE**del 16 giugno 2021****che dispone la registrazione delle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 dicembre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («l'avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese («il procedimento antidumping»), in seguito a una denuncia presentata il 6 novembre 2020 dallo European Industrial Fasteners Institute («EIFI» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di elementi di fissaggio in ferro o acciaio.

1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

- (2) Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») è costituito da determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, ovvero viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate) e rondelle, originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «il paese interessato»). Tale prodotto è attualmente classificato con i codici NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95 (codici TARIC 7318 15 95 19 e 7318 15 95 89), ex 7318 21 00 (codici TARIC 7318 21 00 31, 7318 21 00 39, 7318 21 00 95 e 7318 21 00 98) ed ex 7318 22 00 (codici TARIC 7318 22 00 31, 7318 22 00 39, 7318 22 00 95 e 7318 22 00 98). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

2. DOMANDA

- (3) Il 22 gennaio 2021 il denunciante ha presentato una domanda di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione ai fini dell'applicazione retroattiva di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nel regolamento di base.
- (4) L'11 marzo 2021 il denunciante ha fornito statistiche aggiornate sulle importazioni a sostegno della sua domanda di registrazione.
- (5) Due importatori/distributori di elementi di fissaggio (Roth Blaas Srl ed Eurotec GmbH) e un'associazione che rappresenta i distributori di elementi di fissaggio (European Fasteners Distributor Association o «EFDA») hanno presentato osservazioni in risposta alla domanda. L'EFDA ha chiesto un'audizione, che si è svolta il 9 marzo 2021. Anche Roth Blaas Srl ed Eurotec GmbH hanno chiesto un'audizione, che si è svolta l'11 maggio 2021.

3. MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

- (6) In conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nel regolamento di base. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU C 442 del 21.12.2020, pag. 6.

- (7) Il denunciante ha sostenuto che, sulla base delle statistiche disponibili, si era verificato un aumento sostanziale delle importazioni nel periodo successivo al periodo della presente inchiesta (da luglio 2019 a giugno 2020) («PI»), il che avrebbe potuto gravemente compromettere l'effetto riparatore degli eventuali dazi definitivi. Il denunciante ha inoltre affermato che, anche in considerazione delle pratiche di dumping di cui il prodotto in esame è stato oggetto in passato ⁽³⁾, gli importatori erano, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping dei paesi interessati.
- (8) La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha verificato se gli importatori fossero, oppure avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato. Essa ha anche esaminato se si fosse verificato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, avrebbe potuto gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

3.1. Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, sulla loro portata e sul presunto pregiudizio o sulle precedenti pratiche di dumping

- (9) Nella fase attuale la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla Cina siano oggetto di dumping. Gli elementi di prova indicati nella denuncia sono sufficienti a dimostrare l'esistenza del dumping sulla base di un confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto all'esportazione nell'Unione. Nel complesso, vista anche l'entità dei presunti margini di dumping che variano dal 126 % al 270 %, tali elementi di prova hanno dimostrato in modo sufficiente che i produttori esportatori ricorrono a pratiche di dumping.
- (10) La denuncia ha fornito inoltre elementi di prova sufficienti del presunto pregiudizio causato all'industria dell'Unione, compreso l'andamento negativo degli indicatori chiave di prestazione dell'industria dell'Unione.
- (11) Tali informazioni figuravano sia nella versione non riservata della denuncia sia nell'avviso di apertura del presente procedimento pubblicato il 21 dicembre 2020 ⁽⁴⁾. Essendo pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, l'avviso di apertura è un documento pubblico accessibile a tutti gli importatori. Inoltre, in quanto parti interessate all'inchiesta, gli importatori hanno accesso alla versione non riservata della denuncia e al fascicolo non riservato. La Commissione ha pertanto ritenuto, su tale base, che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping, della loro portata e del presunto pregiudizio.
- (12) I due importatori di cui al considerando 5 hanno sostenuto che non vi erano elementi di prova del fatto che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati della portata delle presunte pratiche di dumping e del presunto pregiudizio. I due importatori hanno sostenuto in particolare che gli elementi di prova forniti dal denunciante in merito al dumping e al conseguente pregiudizio erano limitati a quelli forniti nella denuncia e che l'«essere informati» richiederebbe una «reale conoscenza» del fatto che le importazioni erano oggetto di dumping, della portata delle pratiche di dumping e del pregiudizio da esse causato. L'EFDA e la camera di commercio cinese per le importazioni e le esportazioni di macchinari e prodotti elettronici («CCCME») hanno inoltre affermato che non vi era alcuna prova che gli importatori fossero informati del fatto che l'EIFI stava preparando una denuncia o che si stesse aprendo un'inchiesta, e che pertanto non vi era alcuna prova che gli importatori fossero informati dell'esistenza di pratiche di dumping pregiudizievole.
- (13) Le stesse parti hanno sostenuto che non esistevano precedenti pratiche di dumping, sottolineando che il dumping pregiudizievole stabilito nel 2009 ⁽⁵⁾ è stato giudicato non conforme all'accordo antidumping dell'OMC da parte dell'organo di conciliazione dell'OMC ⁽⁶⁾.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29 del 31.1.2009, pag. 1) e regolamento di esecuzione (UE) 2015/519 della Commissione, del 26 marzo 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari della Malaysia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 82 del 27.3.2015, pag. 78).

⁽⁴⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU C 442 del 21.12.2020, pag. 6).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29 del 31.1.2009, pag. 1).

⁽⁶⁾ Organo di conciliazione dell'OMC: relazione del panel, WT/DS397/RW, 7 agosto 2015 e relazione dell'organo d'appello, AB-2015-7, WT/DS397/AB/RW, 18 gennaio 2016.

- (14) Come indicato al considerando 11, con la pubblicazione dell'avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* gli importatori erano, o quantomeno avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping. L'avviso di apertura è un documento pubblico cui tutte le parti interessate, compresi gli importatori, hanno accesso. Inoltre, in quanto parti interessate, gli importatori hanno accesso alla versione non riservata della denuncia. Contrariamente a quanto affermato da tali parti, il regolamento di base non prescrive che vi sia una «reale conoscenza» delle pratiche di dumping, né che vi sia la prova che gli importatori fossero effettivamente informati della presentazione della denuncia e/o dell'apertura dell'inchiesta, in quanto l'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), recita «oppure dovrebbe essere informato», in modo da includere chiaramente le situazioni in cui gli importatori non sono effettivamente informati del dumping, ma dovrebbero esserlo. A seguito della pubblicazione dell'avviso di apertura, la Commissione ritiene che gli importatori fossero effettivamente in grado di avere una reale conoscenza degli elementi di prova disponibili in merito alle pratiche di dumping pregiudizievole, o perlomeno avrebbero dovuto esserne informati. Le suddette tesi sono state pertanto respinte.
- (15) Inoltre, contrariamente a quanto suggerito dalle parti interessate in questione, l'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base non presuppone che la Commissione abbia positivamente accertato in passato l'esistenza di pratiche di dumping pregiudizievole. È sufficiente che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping, della loro portata e del presunto pregiudizio. Questo è quanto effettivamente avvenuto nella presente inchiesta, come indicato al considerando 14. Di conseguenza anche questa argomentazione è stata respinta.
- (16) Per quanto riguarda le precedenti pratiche di dumping, poiché la Commissione ritiene soddisfatto il requisito che gli importatori siano informati delle pratiche di dumping, non è necessario verificare se sia soddisfatto il requisito relativo all'esistenza di precedenti pratiche di dumping, poiché si tratta di un requisito alternativo rispetto a quello dell'essere informati di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base. Questa affermazione è dunque priva di oggetto.
- (17) Su tale base la Commissione ha pertanto concluso che il criterio per la registrazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base era soddisfatto.

3.2. Ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni

- (18) La Commissione ha esaminato questo criterio di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base sulla base dei dati statistici relativi alle importazioni del prodotto in esame dalla Cina disponibili nella banca dati Surveillance 2. Per accertare se si fosse verificato un ulteriore e sostanziale aumento dopo l'apertura dell'inchiesta, la Commissione ha innanzitutto definito i periodi da confrontare. Da un lato, essa ha valutato i dati relativi alle importazioni dalla Cina a seguito dell'apertura dell'inchiesta antidumping (ossia il momento a partire dal quale gli importatori erano informati, o avrebbero dovuto essere informati, delle pratiche di dumping) fino al periodo più recente disponibile, ossia da gennaio 2021 ad aprile 2021. Dall'altro lato, la Commissione ha considerato le importazioni cinesi per lo stesso lasso di tempo durante il PI, oltre al volume medio mensile delle importazioni durante l'intero PI.
- (19) Dal confronto emerge che il volume medio mensile delle importazioni dalla Cina ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Volume delle importazioni dai paesi interessati (tonnellate)

Volume delle importazioni (media mensile)	Periodo dell'inchiesta (luglio 2019 - giugno 2020)	Gennaio - aprile 2020	Gennaio - aprile 2021	Scostamento	
				Gennaio - aprile 2021 vs periodo dell'inchiesta	Gennaio - aprile 2021 vs gennaio - aprile 2020
Cina	20 040	18 583	26 528	+ 32 %	+ 43 %

Fonte: banca dati Surveillance 2

- (20) Sulla base di questi dati statistici la Commissione ha riscontrato che il volume medio mensile delle importazioni del prodotto in esame dalla Cina nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021, ossia dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping, era del 32 % superiore al volume medio mensile delle importazioni durante il PI e del 43 % superiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente durante il PI.
- (21) L'EFDA ha sostenuto che non vi è stato un aumento sostanziale delle importazioni, facendo riferimento alla denuncia, in cui si indicava un calo delle importazioni dalla Cina tra il 2019 e il PI, e affermando che qualsiasi aumento dopo il PI rispecchierebbe solo i flussi commerciali storici, mentre qualsiasi aumento nel 2020 sarebbe imputabile solo alla ripresa del mercato dopo la stagnazione dovuta alla pandemia di COVID-19. L'EFDA ha inoltre affermato che, data la mancanza di forniture di elementi di fissaggio standard nell'Unione, gli importatori sono stati costretti a importare tali prodotti dalla Cina, quale unica fonte di approvvigionamento praticabile. Ha poi aggiunto che, poiché la stessa industria dell'Unione importava elementi di fissaggio standard, quest'ultima è stata almeno in parte direttamente responsabile dell'aumento delle importazioni. Infine l'EFDA ha sostenuto che le importazioni cinesi hanno solo sostituito le importazioni da altri paesi terzi.
- (22) Analogamente, la CCCME ha sostenuto che non vi è stato alcun aumento delle importazioni tra il 2019 e il PI e ha affermato che, nonostante l'aumento delle importazioni tra il 2019 e il 2020, tale aumento non può essere considerato sostanziale, in particolare alla luce del fatto che le importazioni complessive (Cina e altri paesi terzi) sono diminuite durante tale periodo. La CCCME ha inoltre dichiarato che i dati forniti dal denunciante nella sua domanda di registrazione non erano rappresentativi, in quanto riguardavano spedizioni già ordinate e spedite prima della fine del PI e prima dell'apertura dell'inchiesta. La CCCME ha altresì affermato che l'industria dell'Unione è stata almeno in parte direttamente responsabile dell'aumento delle importazioni.
- (23) I due importatori summenzionati hanno dichiarato che l'aumento delle importazioni non era significativo e che in ogni caso era giustificato da un aumento della domanda di elementi di fissaggio a seguito di una stagnazione del mercato dell'Unione nel primo semestre del 2020 a causa della pandemia di COVID-19. Hanno inoltre affermato che a causa della pandemia di COVID-19 vi è stata una riduzione delle offerte di trasporto e dello spazio disponibile per container, con un conseguente aumento significativo dei costi di trasporto. Ciò ha reso le spedizioni dalla Cina sempre più difficili e ha fatto della costituzione di scorte un'opzione non praticabile.
- (24) L'EFDA ha affermato che nell'Unione non avveniva alcuna costituzione di scorte e che, al contrario, i membri dell'EFDA avevano di fatto difficoltà a soddisfare la domanda dei loro clienti nell'Unione, data la difficile situazione dell'approvvigionamento meglio descritta al considerando 44.
- (25) Come indicato al considerando 18, la Commissione ha ritenuto che al fine di valutare un aumento delle importazioni dovesse essere preso come riferimento il periodo successivo all'apertura della presente inchiesta (gennaio 2021 - marzo 2021), poiché solo a partire da tale periodo gli importatori erano, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping. Come indicato nella tabella 1, il confronto tra l'andamento delle importazioni nei tre mesi successivi all'apertura del procedimento e nello stesso periodo del PI, da un lato, e la media mensile durante il PI, dall'altro, mostra chiaramente un aumento significativo delle importazioni di oltre il 30 % in entrambi i casi.
- (26) L'argomentazione relativa alla domanda del prodotto in esame nell'Unione a causa della pandemia di COVID-19 non è direttamente pertinente per valutare se si sia verificato un sostanziale aumento delle importazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, in quanto questo costituisce un criterio oggettivo e non richiede una valutazione dei motivi di tale aumento. In ogni caso, anche se tale argomentazione fosse pertinente, la Commissione osserva che le importazioni del prodotto in esame dalla Cina dopo l'apertura del procedimento (gennaio - marzo 2021) sono aumentate del 35 % anche rispetto allo stesso periodo del 2019 (pre-pandemia). Pertanto le statistiche disponibili non confermano in ogni caso le affermazioni secondo cui l'aumento delle importazioni rappresenta semplicemente la ripresa dalla precedente stagnazione nel mercato dell'Unione. Al contrario, l'aumento delle importazioni è altrettanto evidente rispetto al volume delle importazioni durante i primi tre mesi del 2019, ossia quando il mercato non subiva le conseguenze della pandemia.
- (27) Per quanto riguarda l'argomentazione relativa alla situazione dell'approvvigionamento nell'Unione, anche questa è una considerazione non direttamente pertinente nel contesto del criterio oggettivo relativo all'aumento delle importazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base per la registrazione delle importazioni. Questo genere di considerazioni può essere pertinente e valutato nel contesto dell'interesse dell'Unione in conformità dell'articolo 21 del regolamento di base. Pertanto tale argomentazione non era pertinente e non doveva essere affrontata in questo contesto.

- (28) Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui la costituzione di scorte non sarebbe un'opzione praticabile a causa dell'aumento dei costi di trasporto, tale affermazione non è suffragata dalle statistiche sulle importazioni, che mostrano chiaramente un aumento significativo delle importazioni nei primi tre mesi successivi all'apertura dell'inchiesta, come indicato nella tabella 1. In ogni caso tale affermazione non avrebbe alcuna incidenza sull'esigenza di un ulteriore aumento delle importazioni, che costituisce un criterio oggettivo. Tale affermazione è stata pertanto respinta.
- (29) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che anche il secondo criterio per la registrazione era soddisfatto.

3.3. Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio

- (30) La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che un perdurante aumento delle importazioni dalla Cina, anche alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, causerebbe un pregiudizio aggiuntivo, che potrebbe gravemente compromettere gli effetti riparatori di eventuali dazi antidumping definitivi.
- (31) Come stabilito ai considerando da 18 a 29, esistono elementi di prova sufficienti di un sostanziale aumento delle importazioni, considerate nel loro insieme, del prodotto in esame nel periodo successivo all'apertura dell'inchiesta. L'entità sostanziale di tale aumento indica già un probabile indebolimento dell'effetto riparatore di un dazio definitivo, qualora vi siano le condizioni giuridiche per applicarlo.
- (32) Per quanto riguarda i prezzi all'importazione, secondo la banca dati Surveillance 2 il prezzo medio delle importazioni dal paese interessato è aumentato del 6,0 %, se si confronta il periodo compreso tra gennaio 2021 e aprile 2021 con lo stesso periodo dell'anno precedente, e del 7,3 % rispetto alla media mensile del periodo dell'inchiesta, come indicato nella tabella 2.

Tabella 2

Prezzi all'importazione dal paese interessato (EUR/tonnellata)

Prezzo medio all'importazione	Periodo dell'inchiesta (luglio 2019 - giugno 2020)	Gennaio - aprile 2020	Gennaio - aprile 2021	Aumento del prezzo (%) gennaio - aprile 2021 vs periodo dell'inchiesta	Aumento del prezzo (%) gennaio - aprile 2021 vs gennaio - aprile 2020
Cina	1 484	1 465	1 573	6,0 %	7,3 %

- (33) Tuttavia tale aumento dei prezzi deve essere considerato nel contesto di un aumento sia della principale materia prima per il prodotto in esame sia dei costi di trasporto internazionali, entrambi a partire dalla seconda metà del 2020, come illustrato di seguito.
- (34) Per quanto riguarda le materie prime, il prodotto in esame è costituito principalmente da acciaio, ossia rotoli (coils) laminati a caldo. In base alle informazioni disponibili nella fase attuale, l'acciaio rappresenta circa il 70 % del costo totale di fabbricazione degli elementi di fissaggio. Il prezzo dell'acciaio è aumentato globalmente tra aprile 2020 e aprile 2021, di oltre il 50 % in tutti i principali mercati ⁽⁷⁾. La Cina non fa eccezione e l'aumento dei prezzi dei rotoli laminati a caldo tra aprile 2020 e aprile 2021 è pari al 74 % ⁽⁸⁾. L'aumento del prezzo del prodotto in esame importato dalla Cina nei primi tre mesi del 2021 (6,1 % rispetto allo stesso periodo del 2020 o 4,9 % rispetto al valore medio mensile nel PI) è notevolmente inferiore all'aumento globale del costo della principale materia prima, ossia i rotoli laminati a caldo (74 %). Pertanto, considerato in questo contesto, tale aumento dei prezzi è ampiamente insufficiente a recuperare il massiccio aumento del prezzo delle materie prime, il che indica una significativa depressione dei prezzi e rischia quindi di compromettere sostanzialmente l'effetto riparatore dell'eventuale dazio antidumping definitivo.

⁽⁷⁾ <https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/global-steel-price-rally-will-be-short-lived-02-02-2021>; <https://tradingeconomics.com/commodity/steel>; <https://ihsmarkit.com/solutions/steel-forecast.html>.

⁽⁸⁾ <https://www.investing.com/commodities/shfe-hot-rolled-coil-futures-historical-data>.

- (35) Per quanto riguarda il trasporto merci, le parti interessate hanno affermato che nel secondo semestre del 2020 i costi globali del trasporto marittimo, in particolare quelli tra l'Asia e l'Europa, sono diventati eccezionalmente elevati. Le prove di tale aumento, che spesso raggiunge il 150 %, sono pubblicamente disponibili ⁽⁹⁾. Sulla base delle risposte non verificate dei produttori esportatori inclusi nel campione, i costi di trasporto rappresentano circa il 3 % del prezzo fatturato in Europa. Ciò suggerisce che più della metà dell'aumento dei prezzi delle importazioni del prodotto in esame che è stato osservato si spiegherebbe già con l'evoluzione dei costi di trasporto. Se si tiene conto di questo altro fattore, il prezzo del prodotto in esame sarebbe in realtà diminuito, in quanto l'impatto del trasporto merci va a vantaggio del fornitore dei servizi di trasporto marittimo ed esula inoltre dal potere dei produttori esportatori in materia di fissazione dei prezzi.
- (36) Inoltre l'aumento dei prezzi si è verificato in un contesto in cui gli elementi di prova prima facie indicano un margine di undercutting compreso tra il 27 % e il 72 % e un margine di underselling compreso tra il 41 % e il 251 %. Di conseguenza i prezzi all'importazione sono rimasti a livelli notevolmente pregiudizievoli e sono addirittura diminuiti in termini relativi, alla luce dell'aumento dei costi globali dell'acciaio e del trasporto merci.
- (37) È molto probabile che i notevoli volumi supplementari delle importazioni registrati dopo l'apertura dell'inchiesta determineranno anche un aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi.
- (38) I due importatori summenzionati, l'EFDA e la CCCME hanno sostenuto che non è certo che l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio notevole e che tale pregiudizio sia causato dalle importazioni cinesi. I due importatori hanno affermato che nella denuncia non vi sarebbero prove dell'esistenza di un pregiudizio notevole. L'EFDA e la CCCME hanno adito il Tribunale ⁽¹⁰⁾ sostenendo che, nel valutare se le importazioni potrebbero «gravemente compromettere l'effetto riparatore» dei dazi, la Commissione dovrebbe valutare se l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio notevole, mentre nella denuncia non vi sono elementi di prova di questo tipo.
- (39) La CCCME ha inoltre sostenuto che qualsiasi aumento delle importazioni non avrebbe potuto «gravemente compromettere l'effetto riparatore» dei dazi, in quanto l'industria dell'Unione produce prevalentemente elementi di fissaggio speciali che non erano in concorrenza con le importazioni dalla Cina, che sono prevalentemente costituite da elementi di fissaggio standard.
- (40) Per quanto riguarda tali argomentazioni, la Commissione, come indicato nell'avviso di apertura, ha ritenuto che nella denuncia vi fossero elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole a causa delle importazioni cinesi del prodotto in esame e tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (41) Quanto all'affermazione della CCCME secondo cui le importazioni cinesi non erano in concorrenza con le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, essa non è stata suffragata da alcun elemento di prova e contraddice gli elementi di prova prima facie forniti nella denuncia, che mostravano un aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina in coincidenza con il deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione, come indicato nell'avviso di apertura. Questa argomentazione è stata perciò respinta.
- (42) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che tutti gli elementi di cui sopra indicano che l'ulteriore aumento delle importazioni dalla Cina dopo l'apertura dell'inchiesta, anche alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere gli effetti riparatori di eventuali dazi antidumping definitivi. Pertanto anche questo criterio di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base era soddisfatto.

3.4. Altre argomentazioni avanzate dalle parti interessate

- (43) I due importatori summenzionati hanno sostenuto che gli elementi di prova necessari per la registrazione dovrebbero essere di livello più elevato rispetto agli elementi di prova richiesti per l'apertura del procedimento, in particolare in vista di un'eventuale applicazione retroattiva dei dazi.
- (44) L'EFDA ha sostenuto che una riscossione retroattiva dei dazi definitivi sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. In primo luogo ha affermato che l'industria dell'Unione non sarebbe stata in grado di fornire elementi di fissaggio standard e che pertanto tali elementi di fissaggio standard dovevano essere acquistati dalla Cina. In tale contesto l'EFDA ha affermato che l'approvvigionamento di elementi di fissaggio dalla Cina diventerà sempre più difficile a causa dei lunghi termini di consegna, del rifiuto degli esportatori cinesi di fornire elementi di fissaggio in attesa dell'esito della presente inchiesta, della mancanza di capacità inutilizzata in Cina e della carenza di container

⁽⁹⁾ <https://www.ft.com/content/ad5e1a80-cecf-4b18-9035-ee50be9adfc6>.

⁽¹⁰⁾ Sentenza Stemcor London e Samac Steel Supplies/Commissione, T-749/16, ECLI:EU:T:2019:310, punto 83.

provenienti dall'Asia, aggravata dal blocco del Canale di Suez. L'EFDA ha inoltre segnalato una carenza complessiva di materie prime per i produttori di elementi di fissaggio nell'Unione e il fatto che non sarebbero disponibili altre fonti di approvvigionamento praticabili oltre alla Cina. In secondo luogo l'EFDA ha dichiarato che, a causa di questa situazione di scarsità di approvvigionamento, la registrazione delle importazioni e l'istituzione di misure provvisorie avrebbero un effetto negativo sull'industria a valle e che non è necessario riscuotere i dazi definitivi a titolo retroattivo dalla data di registrazione.

- (45) Analogamente, la CCCME ha sostenuto che gli elementi di fissaggio standard sono difficilmente disponibili nell'Unione e che non esistono altre fonti di approvvigionamento praticabili oltre alla Cina.
- (46) Per quanto riguarda l'evidenza relativa agli elementi di prova per la registrazione, la Commissione ha analizzato i dati statistici della banca dati Surveillance 2 nonché altre informazioni a sua disposizione che indicavano un sostanziale aumento delle importazioni a livelli di prezzo molto probabilmente pregiudizievoli. Tali elementi di prova sono pienamente affidabili e le parti non hanno dimostrato in che modo tali elementi di prova non sarebbero affidabili o quali elementi di prova migliori sarebbero disponibili che non sono stati utilizzati. Questa argomentazione è stata perciò respinta.
- (47) Per quanto riguarda l'evidenza relativa agli elementi di prova richiesti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha basato le sue conclusioni sulle migliori informazioni disponibili nella fase attuale, compresa la denuncia che ha portato all'apertura dell'inchiesta. Non è necessario che essa disponga di risultanze positive al riguardo, in quanto tali risultanze per definizione non potrebbero mai essere formulate prima dell'istituzione delle misure provvisorie. Qualunque altro approccio priverebbe completamente lo strumento di registrazione del proprio effetto utile. Per quanto riguarda le altre argomentazioni presentate dall'EFDA, esse riguardano la riscossione retroattiva dei dazi definitivi e/o l'istituzione di misure provvisorie. La Commissione osserva che la decisione di istituire misure provvisorie e successivamente la decisione di riscuotere eventualmente dazi a titolo retroattivo sulla base del presente regolamento in materia di registrazione saranno prese solo in una fase successiva del procedimento. Tali argomentazioni non sono pertanto considerate pertinenti nel contesto del presente regolamento in materia di registrazione. Lo stesso vale per le argomentazioni relative all'interesse dell'Unione, che la Commissione rileva essere una delle condizioni per l'istituzione di misure antidumping provvisorie o definitive a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, ma che non richiede alcuna analisi in sede di valutazione della necessità di registrazione delle importazioni o dell'applicazione retroattiva di tali dazi definitivi. Pertanto tale argomentazione non era pertinente e non doveva essere affrontata in questo contesto.
- (48) L'EFDA ha sottolineato che l'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base richiede specificamente che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettere c) e d), del regolamento di base. In altre parole, ha sostenuto che una decisione della Commissione di registrare le importazioni dovrebbe tenere conto di tali criteri anche quando le importazioni sono registrate a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, vale a dire sulla base di una domanda dell'industria dell'Unione.
- (49) Va osservato che, come indicato al considerando 8, in linea con la legislazione e con la sua prassi costante nell'applicare l'articolo 14, paragrafo 5, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione alla luce dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, che stabilisce le condizioni sostanziali per procedere alla registrazione. Come descritto dettagliatamente nei considerando da 9 a 42, l'articolo 10, paragrafo 4, lettere c) e d), del regolamento di base è stato effettivamente considerato soddisfatto e le argomentazioni dell'EFDA a tale riguardo sono state pertanto respinte.

3.5. Diritti di difesa e divulgazione delle informazioni

- (50) L'EFDA e la CCCME hanno sostenuto che alcune informazioni supplementari fornite dall'EIFI in merito alla sua domanda di registrazione sono state messe a disposizione delle parti interessate solo alcune settimane più tardi, il che avrebbe impedito loro di esercitare i legittimi diritti di difesa.
- (51) La CCCME ha inoltre affermato che la Commissione dovrebbe divulgare qualsiasi decisione di registrare le importazioni con sufficiente anticipo e consentire così alle parti interessate di presentare osservazioni in merito a tale decisione.
- (52) La Commissione rileva che le informazioni non riservate fornite dal denunciante sono state effettivamente messe a disposizione delle parti interessate, le quali hanno presentato ulteriori osservazioni. La Commissione ha accettato e valutato tutte queste osservazioni prima di adottare una decisione. La Commissione ha pertanto ritenuto che i diritti di difesa delle parti fossero pienamente garantiti a tale riguardo.
- (53) Quanto alla richiesta di divulgazione preventiva, si osserva che tale misura non è prevista o prescritta dal regolamento di base. A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni a seguito di una domanda che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. Si osserva inoltre che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del

presente regolamento, le parti interessate hanno effettivamente la possibilità di presentare osservazioni e di essere sentite entro 21 giorni dalla data della sua pubblicazione. Infine la Commissione sottolinea anche che qualsiasi decisione di applicare misure antidumping definitive a titolo retroattivo sarà comunicata alle parti interessate a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di base. Tale richiesta è stata pertanto respinta.

4. PROCEDURA

- (54) La Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (55) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può sentire le parti interessate, a condizione che queste ne facciano richiesta per iscritto e che dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

5. REGISTRAZIONE

- (56) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, se dalle risultanze dell'inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.
- (57) Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell'inchiesta antidumping.
- (58) Secondo le asserzioni contenute nella denuncia con cui è stata chiesta l'apertura dell'inchiesta antidumping, per il prodotto in esame i margini di dumping stimati sono compresi tra il 126 % e il 270 % e il livello di eliminazione del pregiudizio oscilla tra il 41 % e il 251 %. L'importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra questi, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (59) I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, ovvero viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate) e rondelle. Tali prodotti sono attualmente classificati con i codici NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95 (codici TARIC 7318 15 95 19 e 7318 15 95 89), ex 7318 21 00 (codici TARIC 7318 21 00 31, 7318 21 00 39, 7318 21 00 95 e 7318 21 00 98) ed ex 7318 22 00 (codici TARIC 7318 22 00 31, 7318 22 00 39, 7318 22 00 95 e 7318 22 00 98) e sono originari della Repubblica popolare cinese.
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
